

Modalità e procedure per il riconoscimento delle associazioni pro-loco e per l'iscrizione al relativo elenco

Presentazione della domanda

Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 20 "Associazioni pro-loco" della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo), l'associazione presenta al Comune competente per territorio la domanda - allegando l'atto costitutivo e lo statuto - corredata dei dati necessari a comprovare la sussistenza delle condizioni di cui al medesimo articolo 20, comma 3, lettere a) e b), ossia:

- a) che lo statuto dell'associazione sancisca un ordinamento interno a base democratica e un'organizzazione funzionale conforme alle norme del libro I, titolo II, capo II, del codice civile;
- b) che le entrate per le quote associative e per contributi vari di enti, associazioni e privati, nonché le eventuali altre entrate derivanti dallo svolgimento di attività attinenti ai compiti delle pro-loco, siano adeguate al perseguimento delle finalità statutarie dell'ente.

L'oggetto delle attività dell'associazione risultanti dallo statuto deve essere conforme a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, della l.r. 61/2024 e dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 22 agosto 2025 n. 54 (Sostegno alle attività di valorizzazione e promozione culturale delle associazioni pro-loco della Toscana).

Istruttoria, riconoscimento e iscrizione nell'elenco

Il Comune, accertata la sussistenza delle condizioni richieste dalla normativa, provvede ad adottare il provvedimento di riconoscimento della qualifica di pro-loco all'associazione istante e alla contestuale iscrizione nell'elenco.

L'iscrizione nell'elenco è effettuata mediante l'annotazione:

- a) del nome dell'associazione pro-loco;
- b) del codice fiscale dell'associazione;
- c) della sede dell'associazione;
- d) delle generalità del legale rappresentante;
- e) della data di iscrizione.

Le associazioni pro-loco riconosciute e presenti negli elenchi dei comuni sono iscritte di diritto nel registro regionale delle associazioni pro-loco, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della l.r. 54/2025, a far data dal 1 gennaio 2026, data di entrata in vigore della l.r. 54/2025.

Aggiornamento degli elenchi delle associazioni pro-loco. Revoca del riconoscimento

Le modificazioni dello statuto dell'associazione pro-loco iscritta nell'elenco sono comunicate al Comune entro quindici giorni dall'approvazione, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

Su richiesta del Comune, l'associazione pro-loco deve comunicare al Comune:

- il programma delle attività per l'anno in corso;
- copia del bilancio di previsione relativo all'anno in corso;
- copia del bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- la relazione descrittiva delle attività relative all'anno precedente.

Il Comune provvede all'aggiornamento dell'elenco, disponendo la revoca del riconoscimento e la cancellazione dall'elenco:

- a) nel caso in cui sia accertato che siano venute meno una o più delle condizioni che hanno dato luogo all'iscrizione e l'associazione, su richiesta del Comune, non provveda a ripristinarle entro sessanta giorni;
- b) nel caso in cui sia accertato che l'associazione non svolga alcuna delle attività di cui all'articolo 20, comma 2, della l.r. 61/2024 e all'articolo 1, comma 1, della l.r. 54/2025.
- c) nel caso di scioglimento o estinzione dell'associazione.